

10676-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 362  
d.lgs. n. 30 del 2001  
 di persona  
 a richiesta  
 imposto dalla legge

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO - Presidente -  
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Relatore -  
ANTONIO SETTEMBRE  
ALFREDO GUARDIANO  
GIUSEPPE DE MARZO

Sent. n. sez. 2863  
UP - 23/11/2021  
R.G.N. 16606/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria a firma dell'avvocato (omissis), difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di Appello di Torino ha – per quanto ancora qui rileva- confermato la pronuncia di primo grado, con la quale (omissis) era stato ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno della moglie.

Va precisato che l'originaria contestazione aveva ad oggetto anche condotte persecutorie in danno delle figlie, in relazione alle quali, però, il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo il ricorrente denuncia vizi motivazionali e violazione di legge processuale.

In particolare, il ricorrente contesta la pronunzia di affermazione della responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte civile, sebbene fosse assente un movente che lo potesse indurre a commettere le condotte persecutorie contestate.

Deduce, altresì, la violazione di norma processuale, per avere la Corte territoriale acquisito in camera di consiglio un elemento probatorio senza rispettare il contraddittorio tra le parti. La doglianza si riferisce al dato contenuto nella motivazione sulla distanza dei luoghi nei quali sono stati commessi alcuni degli atti persecutori oggetto di contestazione; dato che la Corte territoriale ha acquisito in camera di consiglio mediante una ricerca sul sito *Google Maps*.

Il ricorrente denuncia altresì vizi motivazionali in ordine alla condotta relativa alla lettera a firma (omissis) , nonché in ordine ai messaggi tratti dalle pagine di social network.

Denuncia, inoltre, vizi motivazionali con riferimento alla sussistenza dell'evento del reato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi motivazionali relativi al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di una precedente sentenza di condanna e in ordine alla conseguenziale negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. È stata depositata memoria a firma dell'avvocato (omissis) , difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni qui di seguito esposte.

2. Inammissibili sono le doglianze proposte con il primo motivo in ordine all'affermazione di responsabilità, giacché sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Nella sentenza impugnata v'è congrua e logica motivazione sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello (pagg. 6 e 7 della sentenza in esame), mentre il motivo di ricorso finisce per non confrontarsi con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale anche sulla valutazione della prova dichiarativa.

3. Infondata è la censura di inutilizzabilità del dato tratto dalla Corte territoriale mediante la consultazione del sito Google Maps.

Il dato è quello relativo alla distanza tra l'abitazione della persona offesa e l'abitazione dell'imputato (sita in (omissis) ).

La Corte territoriale evidenzia che, secondo quanto emerge da *Google Maps*, la suddetta distanza è di cinque chilometri (pagg. 5 e 6 della sentenza).

Il ricorrente sostiene che l'acquisizione del dato probatorio, senza il rispetto del contraddittorio, non ha consentito alla difesa di contrapporre una riflessione di ordine logico alle considerazioni che la Corte territoriale ha svolto sulla base del semplice riferimento alla distanza chilometrica. La censura va vagliata sotto due profili.

In primo luogo, va detto che nella specie non ha fondamento l'eccezione di inutilizzabilità del dato acquisito mediante la consultazione di un sito internet.

Questo Collegio non ignora i principi affermati da Sez. 1, Sentenza n. 36315 del 20/05/2016, Palumbo, Rv. 268262, che ha ritenuto non <<utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet "google maps", in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti>>.

Tuttavia va considerato che il caso esaminato dalla suddetta pronuncia è diverso da quello in esame. Invero, come si desume dalla sentenza della Prima Sezione di questa Corte, l'utilizzo del sito internet è stato funzionale a svolgere complesse valutazioni di diverse e ben determinate traiettorie sul territorio e non al mero rilievo del dato costituito dalla distanza chilometrica tra due luoghi, cosicché l'introduzione dell'elemento conoscitivo nell'iter motivazionale ha richiesto lo sviluppo di un'attività *acquisitiva* di tipo cd. *constituendo*, che ha contribuito a fissarne il contenuto e l'oggetto dimostrativo.

Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale si è limitata a rilevare la mera distanza chilometrica tra le abitazioni dell'imputato e della persona offesa, che rappresenta un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al "notorio".

Peraltro, il dato relativo alla distanza chilometrica tra le abitazioni della persona offesa e dell'imputato ha assunto un peso poco rilevante nella valutazione complessiva delle prove valutate dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorrente con il motivo di ricorso non contesta il dato obiettivo della distanza chilometrica desunto dalla consultazione del sito internet, ma si duole delle argomentazioni della sentenza impugnata per confutare la tesi difensiva, facendo riferimento a elementi di fatto, quali sono le circostanze che "per recarsi da (omissis) (e dall'abitazione del (omissis)) a (omissis), è quasi inevitabile passare ....proprio sotto il palazzo in cui risiede" la persona offesa (pag. 4 del ricorso).

4. Inammissibili per genericità e manifesta infondatezza sono le censure proposte in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 81 cod. pen.

In relazione ai suddetti profili v'è motivazione articolata, coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi a reiterare pedissequamente le analoghe censure proposte con l'appello.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.


La natura del reato per il quale si è proceduto e i rapporti tra le parti impongono l'adozione del provvedimento a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03.

**PQM**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.


Il Consigliere estensore

Grazia Rosa Anna Miccoli



Il Presidente

Eduardo De Gregorio



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V. SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
  
24 MAR 2022  
  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo